

Corte d'appello di Taranto - Sezione lavoro - Sentenza 15 giugno 2020 n. 149

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Lavoro - composta dai Signori:

- 1) Doti. Virginia MAISANO - Presidente
- 2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
- 3) Avv. Maria Filippa LEONE - Giudice Ausiliario Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di assistenza e previdenza in grado di appello iscritta al n. 396 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2015 decisa all'udienza del 13.5.2020

TRA

SC.LO. (c.f.: (...)) elettivamente domiciliata in Taranto al Viale (...), presso lo studio dell'avv. Ar.Am., dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del ricorso in appello

- APPELLANTE -

E

FA.MA. (c.f.: (...)) elettivamente domiciliata in Taranto al Viale (...) n. 106, presso lo studio dell'avv. St.Ru., dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo;

- APPELLATA -

E

I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.: (...)) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. An.An., giusta procura generale alle liti per Notaio Pa.Ca. del 21.7.2015, Rep. 80974/21569, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell'I.N.P.S. in Taranto a Via (...)

- APPELLATO -

All'udienza del 13.5.2020 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'appellata sentenza (n. 654/2015) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da Fa.Ma. nei confronti di I.N.P.S. e Sc.Lo. -

volta ad ottenere, quale coniuge divorziata, la quota di pensione di reversibilità, percepita per intero da Sc.Lo., coniuge superstite di Ti.Mi., deceduto il 5.3.2012 -, dichiarava il diritto dell'istante a percepire una quota pari al 63% della pensione di reversibilità percepita da Sc.Lo. e, per l'effetto, condannava l'I.N.P.S. a corrisponderle i relativi ratei con decorrenza dall'1.4.2012 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché a rifonderle le spese di causa.

Avverso tale decisione proponeva appello, con istanza inibitoria, la Sc., rimasta contumace in primo grado, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.

Resisteva la Fa. eccependo la tardività delle doglianze e della documentazione allegata nonché l'infondatezza dell'appello, concludendo per la conferma della sentenza con vittoria di spese.

Resisteva pure l'I.N.P.S. rimettendosi alla decisione della Corte.

All'udienza odierna, la causa era decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come già accennato in narrativa, il primo Giudice, passata in rassegna la legislazione in materia e la relativa elaborazione giurisprudenziale, considerata la durata dei due matrimoni contratti dal coniuge deceduto, rispettivamente, di anni 12, il primo, con Fa.Ma., titolare dell'assegno divorzile, e di anni 7, il secondo matrimonio con Sc.Lo., ha determinato la quota spettante a Fa.Ma. sulla pensione di reversibilità sino ad allora percepita per intero da Sc.Lo., nella misura del 63% dell'importo complessivo, a decorrere dall'1.4.2012.

Se ne duole la Sc., la quale rileva l'errore del primo Giudice per aver determinato la ripartizione del trattamento di reversibilità esclusivamente sulla base della durata del formale rapporto matrimoniale, senza alcuna specificazione della quantificazione della quota del 63% attribuita al coniuge divorziato e senza considerazione degli ulteriori elementi al fine di evitare che il primo coniuge sia privato di quanto necessario per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe assicurato l'assegno divorzile ed il secondo sia privato dei mezzi indispensabili per la conservazione del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita.

Sostiene, infatti, l'appellante che la quota spettante alla Fa. andrebbe determinata sulla base del suo effettivo vincolo coniugale, nella specie durato solo qualche mese, per l'insorgere di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza - e non fino alla pronuncia di cessazione degli effetti civili avvenuta nel 2005, così emergente dall'allegata sentenza n. 197/2009 emessa dalla Corte di Appello di Taranto - Sezione Civile che aveva confermato la disposizione dell'assegno divorzile in Euro 280,00 mensili a far data dall'1.4.2007 -, nonché sulla base della durata della propria convivenza more uxorio, delle condizioni economiche dei due coniugi e dell'importo dell'assegno divorzile, avuto riguardo della specifica tutela previdenziale della pensione di reversibilità.

Deduce, inoltre, l'appellante la presenza di altre circostanze non considerate dal primo Giudice, riferite alla nascita nel 2000 del figlio Christian ed al relativo sostentamento, nonché

al mantenimento di altro figlio, nato da un suo precedente matrimonio, a cui provvede attingendo soltanto dalla pensione di reversibilità, unica sua fonte di sostentamento.

Dal canto suo l'appellata eccepisce la tardività e inammissibilità di tutte le doglianze dell'appellante, specie con riferimento alla non provata convivenza *more uxorio*. L'appello è fondato per quanto di ragione.

Osserva, preliminarmente, la Corte che, sebbene non possa applicarsi alla parte rimasta volontariamente contumace in primo grado il principio di non contestazione, la stessa parte, costituendosi nel giudizio di appello, deve accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi, e, pertanto, soggiace, nel giudizio di appello, in particolare, al divieto di ammissione, ex art. 437, secondo comma, c.p.c., di nuovi mezzi di prova, fra i quali devono annoverarsi anche i documenti e, nella specie, la sentenza di appello n. 265/2007, indicata nel ricorso di appello, con i rilievi ivi espressi.

Rileva, inoltre, la Corte, che per la ripartizione del trattamento economico della reversibilità, in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, anche a seguito della decisione della Corte Costituzionale, n. 419/1999, il criterio della durata dei due rapporti matrimoniali, per quanto necessario e preponderante, non può essere considerato come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, dovendo essere integrato da ulteriori elementi, da individuare nell'ambito dell'art. 5 L. n. 898 del 1970 e in relazione alle particolarità del caso concreto, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche delle parti private e la durata delle eventuali convivenze prematrimoniali, al fine di evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il *de cuius* gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2007, n. 10638).

In particolare, per quanto attiene alla durata dei rispettivi vincoli matrimoniali, che comunque resta uno dei parametri principali dal quale muovere per la ripartizione, fatta salva l'applicabilità dei correttivi di tipo equitativo, innanzi individuati che possono anche prevalere su quello della durata (cfr. Cass. civ., 28 novembre 2011 n. 25147), occorre far riferimento non già al rapporto formale ma anche alla convivenza prematrimoniale al fine di attribuire il criterio temporale all'effettiva comunione di vita del *de cuius* con le due mogli, dovendosi riconoscere alla convivenza "*more uxorio*" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico.

Da ciò consegue la possibilità di discostarsi da un rigido criterio basato unicamente sulla durata del matrimonio legale comprendente anche il periodo successivo alla separazione fino alla sentenza di divorzio, allorché sia notevole lo scarto fra matrimonio e convivenza effettiva ed a tale scarto corrisponda una concomitante convivenza "*more uxorio*" della nuova coppia (cfr. Cass. civ., sez. I, 15 ottobre 2012, n. 17636).

Nella specie, il primo Giudice ha esanimato soltanto la durata dei rispettivi matrimoni, ma non ha considerato gli ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica del trattamento di reversibilità, desumibili dalla documentazione depositata in primo grado e, in particolare: la separazione della ex-moglie in data 13.2.1996 e, quindi, una durata del rapporto tra il Ti. e la Fa. di appena 3 anni, senza procreazione di figli (cfr. sentenza parziale del Tribunale di Taranto n. 1129/2005); l'assegnazione alla Fa. dell'assegno divorzile di Euro 280,00 mensili (cfr. sentenza n. 715/2007 emessa dal Tribunale di Taranto); la convivenza prematrimoniale della Sc., moglie superstite, con il de cuius dal giugno 1997 e la presenza del figlio, Christian, nato nel 2000 da tale ultima unione, pur se il relativo matrimonio è stato contratto nel 2005, e, quindi, con ima durata complessiva del rapporto di anni 15 (cfr. missiva dell'avv. Lu.Pa. inviata, in nome e per conto della Schiattane, all'avv. Stefano Russo, in riscontro alla sua nota del 24.4.2013, quale difensore della Fa., mai disconosciuta).

Pertanto, a fronte di ima valutazione complessiva e comparativa di tali parametri, ed in accoglimento dell'appello proposto, la Corte ritiene di dover rideterminare la quota della pensione di reversibilità spettante a Fa.Ma., coniuge divorziata di Ti.Mi., nella minor misura del 30%, attribuendo alla coniuge superstite Sc.Lo. la restante quota del 70%, a decorrere dall'1.4.2012, primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 16 comma 6 Legge 30.12.1991 n. 412 con decorrenza dal 121esimo giorno successivo alla domanda amministrativa.

La natura delle questioni affrontate e l'esito del giudizio consentono la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di Fa.Ma. a percepire la quota pari al 30% della pensione di reversibilità percepita da Sc.Lo. e condanna dell'I.N.P.S. a corrispondere i relativi ratei a decorrere dall'1.4.2012, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 16 comma 6 Legge 30.12.1991 n. 412 con decorrenza dal 121esimo giorno successivo alla domanda amministrativa;

2) Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Taranto il 13 maggio 2020.

Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2020.